

# **Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.**

## **Art. 1**

### **Finalità e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e s.m.i. nonché in attuazione dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza, stabilisce i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia (in seguito "Camera di Commercio") deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nell'attuazione delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese a norma dell'art. 2 della L. 580/93 e s.m.i.
2. Il presente regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore di Aziende speciali costituite dalla Camera, alle quote associative annuali dovute alle associazioni cui la stessa Camera partecipa, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati a favore di società o altri organismi partecipati dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.
3. Gli incentivi finanziari a favore di una pluralità generalizzata di imprese o a favore di imprese di specifici settori saranno disciplinati da appositi bandi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **Art. 2**

### **Criteri generali**

1. La Camera di Commercio adempie alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei principi di programmazione pluriennale e annuale di cui alla disciplina di legge e regolamentare nel tempo vigente.
2. A tal fine predispone annualmente un programma di interventi per il potenziamento del sistema imprenditoriale e lo sviluppo dell'economia locale che si articola:
  - a. nell'attuazione diretta o nella compartecipazione a iniziative promozionali attuate da terzi, sulla base del principio della sussidiarietà;
  - b. nel sostegno finanziario a singole iniziative realizzabili da terzi;
  - c. nella contribuzione ad iniziative autonomamente programmate ma realizzabili da una pluralità generalizzata di soggetti.
3. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario ad iniziative promozionali organizzate da terzi, l'Ente camerale tiene conto dei seguenti criteri:
  - a. evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso iniziative di maggiore rilievo;

- b. dare la priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione, comprensive di verifica di risultati, che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
  - c. preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con Enti pubblici ovvero con le Associazioni di categoria, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
  - d. privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale, nonché quelle dirette a fornire servizi di interesse comune delle imprese;
  - e. favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni.
4. Non possono essere concessi benefici economici a favore di iniziative, manifestazioni ed eventi:
- a. incompatibili o in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla Camera di Commercio e con i programmi strategici, sia annuali che pluriennali, approvati dai competenti organi della stessa Camera di Commercio;
  - b. già realizzate o in corso di realizzazione per le quali la domanda di contributo sia intervenuta successivamente all'inizio dell'iniziativa, salvo i casi diversamente regolati da specifici bandi;
  - c. finalizzate al solo funzionamento degli enti e organismi beneficiari;
  - d. realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi alle quali non sia garantito l'accesso a tutti i soggetti operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.
5. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica da realizzare al di fuori dell'ambito provinciale, qualora siano comunque fondatamente prevedibili ripercussioni positive per l'economia della provincia.
6. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici è disposta nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

### **Art. 3**

#### **Limiti dell'intervento finanziario camerale**

1. L'intervento finanziario camerale a titolo di contribuzione a iniziative realizzate da terzi non potrà eccedere il 50% delle spese effettivamente sostenute in relazione all'iniziativa e documentate. Tale limite potrà essere incrementato fino al 70% in caso di iniziative autonomamente programmate ma realizzabili da una pluralità di soggetti terzi, in relazione alle quali sarà emanato apposito bando.
2. Il limite di cui al comma 1 potrà altresì essere aumentato fino ad un massimo dell'80% in caso di iniziative promosse da Associazioni rappresentative di consumatori ed utenti riconosciute, in relazione alla particolare valenza delle iniziative stesse, a condizione che non si configuri in alcun modo la realizzazione di attività commerciale.
3. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali limiti inferiori stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso concreto.

4. Fermo restando i limiti di cui ai commi precedenti, il contributo camerale potrà essere erogato in misura non superiore a quella necessaria a consentire il pareggio tra entrate conseguite e spese sostenute.
5. Sono ammesse a contributo solo le spese direttamente e specificatamente imputabili al soggetto beneficiario e regolarmente documentate. Non sono ammesse autocertificazioni.
6. Le spese per l'utilizzo di risorse umane del beneficiario e delle sue partecipate sono computabili nella misura massima del 30% delle spese ammissibili.
7. Non sono ammesse a finanziamento le spese:
  - a. non documentate;
  - b. non imputabili in maniera diretta all'iniziativa;
  - c. relative alle spese generali di funzionamento dell'attività del soggetto beneficiario;
  - d. per omaggi e doni di rappresentanza, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali (sono peraltro ammissibili spese di ospitalità strettamente correlate all'iniziativa);
  - e. effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda, in ossequio al principio comunitario della "necessità dell'aiuto".
8. I soggetti che intendano ottenere l'intervento finanziario camerale per il sostegno di iniziative rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda di norma almeno 30 giorni prima della data di inizio della medesima, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito dall'apposito bando.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici**

1. Possono accedere ai finanziamenti della Camera:
  - a. Enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico per progetti condivisi nell'interesse dell'economia provinciale;
  - b. Enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile portatori dei valori dell'impresa, quali ad esempio associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, reti di imprese; associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori;
  - c. singole imprese nell'ambito di iniziative regolamentate con appositi bandi.
2. Non possono, in ogni caso, essere beneficiari di finanziamenti della Camera di Commercio, a qualsiasi titolo:
  - a. i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
  - b. i mass media.

## **Art. 4bis**

### **Valutazione del *Rating* di legalità attribuito alle imprese**

1. I bandi emanati successivamente al 4 agosto 2014 relativi alla concessione di finanziamenti alle imprese, per i quali risulta obbligatoria la valutazione del *rating* di legalità attribuito alle imprese ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, dovranno individuare le specifiche modalità in base alle quali si tiene conto del *rating* stesso.
2. In particolare, in caso di contributi "a sportello", il bando dovrà prevedere una quota di riserva, da individuarsi in sede di definizione dei criteri di cui al successivo art. 6, comma 2, sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
  - a. finalità del bando;
  - b. risorse complessivamente disponibili;
  - c. contributo massimo per ogni singolo beneficiario.
3. In caso di parziale o mancato utilizzo della quota di riserva la stessa sarà destinata al finanziamento di eventuali richieste di contributo non finanziate con la quota eccedente la riserva e poste in lista d'attesa.
4. In caso di agevolazioni concesse con modalità diverse da quella di cui al comma 2 il bando potrà prevedere, alternativamente:
  - a. la preferenza in graduatoria a parità di valutazione per le imprese in possesso del *rating* di legalità;
  - b. l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, graduato in base al *rating* attribuito (1, 2 o 3 stelle).
5. In caso di attribuzione di un punteggio aggiuntivo lo stesso sarà definito sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
  - a. finalità del bando;
  - b. punteggio massimo complessivamente attribuibile ai restanti elementi di valutazione.
6. Le modalità di cui al punto 4, nonché l'eventuale definizione del punteggio di cui al comma 5, saranno individuate in sede di definizione dei criteri di cui al successivo art. 6, comma 2.
7. Nei casi in cui trovi applicazione il presente articolo l'impresa dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, lett. i) del DPR 445/2000, che la stessa è iscritta nell'elenco delle imprese con *rating* di legalità pubblicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, impegnandosi nel contempo a comunicare alla Camera di Commercio l'eventuale revoca o sospensione del *rating* che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo.

## **Art. 5**

### **Inserimento nel programma promozionale e pubblicità**

1. I singoli provvedimenti amministrativi riguardanti la concessione di contributi dovranno avere di norma come punto di riferimento il programma annuale di attività nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica nazionale e di quella regionale.
2. Al programma verrà data idonea divulgazione. Per iniziative di rilievo interessanti gran numero di soggetti potranno essere adottate forme di pubblicità in conformità con le disposizioni dell'art. 8,

comma 3, della L. 241/90 e s.m.i. Per tali iniziative vanno preventivamente adottate specifiche regolamentazioni.

## **Art. 6**

### **Individuazione delle competenze**

1. Gli interventi consistenti nell'attuazione diretta di iniziative e nella compartecipazione ad eventi promossi da terzi, anche sotto forma di contributo, sono disposti direttamente con provvedimento del dirigente competente per materia qualora siano definiti nel programma di interventi di cui al precedente art. 5 e siano finalizzate ad esse apposite risorse; diversamente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del DPR 254/2005, la realizzazione dell'intervento e la definizione delle relative risorse è disposta dalla Giunta, su proposta del Segretario generale.
2. In caso di contributi a favore di una pluralità di soggetti da concedersi previa emanazione di specifici bandi, la definizione delle finalità, dei criteri e delle procedure è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario generale, nel rispetto dei principi del presente regolamento, in quanto applicabili.

## **Art. 7**

### **Presentazione delle domande**

1. La domanda di intervento finanziario dovrà essere redatta secondo il facsimile predisposto dalla Camera di Commercio, e dovrà pervenire alla U.O. Contributi e Sovvenzioni - C.so Silvano Fedi n. 36, 51100 Pistoia - entro il termine indicato al precedente art. 3, comma 8. A tale scopo, per le domande pervenute con modalità diverse dalla raccomandata e dalla posta elettronica certificata (PEC), farà fede la data di ricezione apposta dal Protocollo.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:
  - a. generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente e fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - b. una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messi in evidenza i benefici per l'economia locale;
  - c. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e privati (specificando se gli stessi siano già stati formalmente concessi o solamente richiesti) e gli eventuali proventi dell'iniziativa;
  - d. la misura del contributo richiesto alla Camera di Commercio che non potrà, in ogni caso, superare i limiti di cui all'art. 3;
  - e. la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio;
  - f. le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti il rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. Le stesse dovranno essere presentate sull'apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio;

- g. l'impegno all'utilizzazione dell'emblema e del logo camerale, nonché della pubblicizzazione dello stesso;
  - h. l'impegno a fornire, all'atto della richiesta di liquidazione dell'agevolazione eventualmente accordata, degli elementi di valutazione dei risultati effettivamente conseguiti rispetto a quelli previsti in sede progettuale;
3. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, qualora vi siano tenuti. E' comunque facoltà della Camera di Commercio di Pistoia di concedere un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione.

## **Art. 8**

### **Istruttoria delle domande**

1. Il titolare dell'ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.
2. Completata l'istruttoria, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti.
3. L'istruttoria delle domande deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse ovvero dalla data di ricezione dell'eventuale documentazione integrativa.

## **Art. 9**

### **Adozione dei provvedimenti per la concessione del contributo**

1. I provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, devono essere motivati. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse del provvedimento, deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e i suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale e di conformità ai regolamenti camerale.
2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
  - a. l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
  - b. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa nonché all'esibizione dei documenti di cui al successivo art. 10 comma 3;
  - c. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerale in seno a comitati operativi, la pubblicità del finanziamento camerale, ecc. ;

- d. qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art.11 della Legge 16/01/2003 n. 3 dovrà essere richiesto ed indicato il codice unico di progetto.
3. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. A tale fine il Dirigente competente o un suo delegato dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni.

## **Art. 10**

### **Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata, liquidazione ed erogazione del contributo, verifica dei risultati**

1. Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, o nel diverso termine di volta in volta stabilito, il beneficiario è tenuto a trasmettere all'ufficio competente la documentazione di cui al successivo comma 3. Tale termine potrà essere prorogato su richiesta espressa motivata da farsi pervenire, prima della scadenza dello stesso, da parte del soggetto interessato il quale dovrà specificare la data entro cui far pervenire la suddetta documentazione. La Camera di Commercio si riserva il diritto di accogliere o meno tale richiesta di proroga.
2. Per l'individuazione della data di conclusione dell'iniziativa occorre far riferimento al giorno di chiusura della stessa e non alla data dell'ultimo documento di spesa pervenuto al beneficiario.
3. La rendicontazione dovrà comprendere:
  - a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche precisati gli effetti positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della Provincia nonché la coerenza tra risultati ottenuti e risultati attesi;
  - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario in presenza del dipendente camerale addetto a riceverla oppure corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, che attesti:
    - gli estremi anagrafici del legale rappresentante;
    - la ragione sociale o denominazione dell'ente o impresa che beneficia del contributo;
    - l'assoggettabilità alla ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, ovvero le motivazioni dell'esclusione;
    - che il beneficiario non si trova in stato di fallimento o liquidazione né è sottoposto ad altre procedure concorsuali;
    - l'esito positivo dell'iniziativa (dettagliato nella relazione di cui alla lett. a);
    - le modalità con le quali è stato pubblicizzato il contributo camerale;
    - le entrate realizzate o comunque accertate e le spese sostenute, con indicazione analitica delle stesse;

- l'elenco dei documenti di spesa che vengono allegati in copia, corredati da apposita dichiarazione che attesti la conformità all'originale (qualora il beneficiario sia un Ente Pubblico non sarà necessario che siano allegati i documenti di spesa in copia);
  - che le spese a cui si riferisce la documentazione cui al punto precedente sono state effettivamente pagate e sono tutte riferite all'iniziativa oggetto del contributo;
  - che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione da parte della Camera di Commercio.
4. Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, il dirigente adoterà apposito atto di liquidazione del contributo e lo trasmetterà all'ufficio ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.
  5. Qualora la documentazione sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di eventuali chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine non inferiore ai 15 giorni.
  6. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Dirigente competente perché adotti i provvedimenti necessari per la revoca della concessione di contributo e la conseguente cancellazione del debito.
  7. Il mandato di pagamento deve essere emanato dall'Ufficio Ragioneria di norma entro 15 giorni dalla trasmissione della pratica completa.

## **Art. 11**

### **Riduzione e revoca del contributo**

1. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, il rendiconto finale evidenzi un avanzo tra entrate e uscite, il finanziamento camerale subirà una riduzione fino all'ottenimento del pareggio.
2. Il contributo non verrà erogato nei seguenti casi:
  - a. per mancata realizzazione del progetto;
  - b. quando il progetto realizzato si discosta in modo significativo dal progetto presentato;
  - c. qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo risultino ridotte di oltre il 50% rispetto al preventivo, salvo casi oggettivamente motivati e giustificati;
  - d. per rinuncia da parte del beneficiario;
  - e. nei casi di cui all'art. 10, comma 6, salvo che ricorra un giustificato motivo;
  - f. qualora non sia stata rispettata una condizione posta quale condizione per l'erogabilità del contributo;
  - g. quando gli oneri finanziari relativi all'organizzazione dell'iniziativa siano integralmente coperti dai ricavi connessi alla stessa, inclusi i contributi e i finanziamenti degli altri soggetti promotori.



## **Art. 12**

### **Altre disposizioni in materia di singole iniziative disciplinate tramite bando**

1. La disciplina di singole iniziative con le quali sia disposta la concessione a favore di una pluralità generalizzata di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere deve, in ogni caso, contenere i seguenti elementi:
  - a. l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'iniziativa;
  - b. l'impegno economico massimo complessivamente a carico del bilancio camerale;
  - c. l'entità massima dell'intervento camerale per singolo soggetto;
  - d. i criteri per l'esame delle domande;
  - e. l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni.

## **Art. 13**

### **Concessione di patrocinii**

1. Il patrocinio, richiesto in forma scritta, è concesso dal Presidente ed è gratuito.
2. Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), per iniziative strettamente coerenti con quelli che sono i fini istituzionali della Camera di Commercio.
3. La domanda di concessione del patrocinio deve contenere:
  - a. l'indicazione del soggetto richiedente;
  - b. gli estremi del suo legale rappresentante;
  - c. una esauriente descrizione dell'iniziativa, nella quale vengano messi in evidenza gli aspetti connessi alle finalità istituzionali perseguite dalla Camera di Commercio.

## **Art. 14**

### **Applicazione della disciplina comunitaria**

1. La Camera di Commercio di Pistoia, nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, si conforma alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. In caso di contributi erogati ad Associazioni di categoria o a soggetti collettivi che vengano trasferiti, in tutto od in parte, a singole imprese, il beneficiario dovrà impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche secondo le direttive impartite dalla Camera di Commercio.

## **Art. 15**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio, fatte salve le diverse decorrenze indicate dal regolamento stesso.
2. Le domande pervenute anteriormente alle decorrenze di cui al comma 1, nonché gli eventuali bandi pubblicati anteriormente alle medesime decorrenze, rimangono disciplinati dalle disposizioni regolamentari vigenti al momento della ricezione o della pubblicazione.